SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 284**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 novembre 1991, n. 382.

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198.

2. La quota dell'Italia per la sottoscrizione di tale aumento è di 2.075 azioni, delle quali si pagheranno effettivamente solo 415 azioni, per un corrispettivo di dollari USA correnti 2.503.172,10, da versare in cinque rate uguali annuali a partire dal 1991. Le restanti 1.660 azioni faranno parte del capitale a richiesta della Banca di sviluppo dei Caraibi.

Art. 2.

1. È autorizzato altresì un contributo di dollari USA 400.000 per l'assistenza tecnica svolta dalla suddetta Banca, da erogare in unica soluzione nell'anno 1991.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.140.000.000 per l'anno 1991 ed in L. 640.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 198/1988 reca: «Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2866):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) l'11 giugno 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 25 giugno 1991, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5931):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 24 settembre 1991, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 6 novembre 1991.

91G0427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Crotone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Crotone (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crotone (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crotone (Catanzaro) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti consiglieri in data 9 novembre 1991.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crotone (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monteroni di Lecce (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2784/13.1/Gab. del 12 ottobre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri in data 11 ottobre 1991.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Taurisano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Taurisano (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2783/13.1/Gab. del 12 ottobre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taurisano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Taurisano (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri in data 11 ottobre 1991.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taurisano (Lecce) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Prete.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5295

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 novembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Sommatino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Calogero Pulci è stato eletto consigliere nel comune di Sommatino (Caltanissetta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Considerato che sono emersi diversi pregiudizi e pendenze penali a carico del predetto amministratore, il quale, in particolare, risulta rinviato a giudizio per concorso in tentato omicidio e per detenzione illegittima di armi;

Considerato, altresì, che la procura della Repubblica ha avanzato alla competente autorità giudiziaria proposta per l'irrogazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;

Constatato che la posizione processuale penale del sig. Calogero Pulci non solo si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è proposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere del comune di Sommatino ma ingenera allarme nella popolazione, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sommatino (Caltanissetta);

Visto il decreto del prefetto di Caltanissetta numero 485/Gab., del 23 ottobre 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1991, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Calogero Pulci è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Sommatino (Caltanissetta) a decorrere dal 25 ottobre 1991.

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Calogero Pulci è stato eletto consigliere del comune di Sommatino (Caltanissetta) nella lista civica P.L.I. nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il suddetto amministratore risulta rinviato a giudizio per concorso in tentato omicidio aggravato e per detenzione illegittima di armi e nei suoi confronti la procura della Repubblica ha avanzato proposta per l'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

La posizione processuale penale del sig. Calogero Pulci si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il predetto amministratore è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica elettiva.

Il prefetto di Caltanissetta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministrazione in parola, ha formulato, con rapporto n. 485 del 24 ottobre 1991, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ha disposto, con decreto pari numero del 23 ottobre 1991, la sospensione del sig. Calogero Pulci dalla carica di consigliere del comune di Sommatino.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sommatino (Caltanissetta), essendosi verificata una delle ipotesi previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990; n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Calogero Pulci dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale a decorrere dal 25 ottobre 1991.

Roma, 12 novembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A5298

DECRETO 15 novembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di San Pietro Vernotico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Angelo Marangio è stato eletto consigliere nel comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) nelle consultazioni elettorali del 12 maggio 1991;

Considerato che a carico del sig. Angelo Marangio sussistono pregiudizi penali;

Rilevato che da accertamenti svolti il sig. Angelo Marangio è risultato essere sia in rapporti d'affari, evidenziati da operazioni bancarie, che in stretta relazione con il preminente esponente di locali organizzazioni criminali;

Ritenuto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato che in relazione ai legami con organizzazioni della malavita locale, la permanenza del sig. Angelo Marangio nel civico consesso, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento e pertanto ingenera allarme nella popolazione determinando il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Pietro Vernotico;

Visto il decreto del prefetto di Brindisi numero 1609-13/Gab. del 17 ottobre 1991 con il quale il predetto sig. Angelo Marangio viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1991, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Angelo Marangio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Angelo Marangio è stato eletto consigliere del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) nelle consultazioni elettorali del 12 maggio 1991.

A carico del predetto amministratore, sono emersi elementi di responsabilità per aver concorso ad organizzare gli attentati verificatisi in data 2 novembre 1990 e 8 novembre 1990 ai danni di alcuni componenti del consiglio allora in carica e precisamente da prima del consigliere Carla De Paoli e del vicesindaco Pietro Ribba e poi del consigliere Schirinzi.

Il Marangio è risultato altresì essere in stretti rapporti di affari, (evidenziati da operazioni bancarie) con il pluripregiudicato Cosimo Screti, massimo esponente dell'associazione di tipo mafioso denominata «sacra corona unita» dedita a rapine, estorsioni, contrabbando, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite ed altre attività criminose. Dalle indagini svolte dalle competenti autorità risulta che il sig. Marangio è stato utilizzato dal predetto «boss» come suo personale referente nell'attività politico amministrativa tanto più che, già nelle elezioni del 6 maggio 1990, ne aveva sostenuto la campagna elettorale sia direttamente che tramite i suoi affiliati mediante attività propagandistica porta a porta.

A carico di Angelo Marangio, in passato denunciato per concorso in detenzione di filigrana destinata alla fabbricazione di banconote false, per violazione delle leggi sanitarie e per furto, risultano attualmente una condanna per la violazione dell'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e la pendenza di un procedimento per truffa continuata in concorso.

Alla luce di quanto sopra il comportamento del sig. Angelo Marangio si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

La sua presenza nel civico consesso, concretizza una forma di diretto collegamento con la criminalità organizzata ed espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento. Ciò ingenera motivato allarme nella popolazione e determina il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ritenuta l'urgenza di provvedere, con decreto n. 1609-13/Gab. del 17 ottobre 1991, ne ha disposto la sospensione dalla carica di consigliere del comune di San Pietro Vernotico.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Angelo Marangio dalla carica di consigliere del comune di San Pietro Vernotico essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Angelo Marangio dalla carica di consigliere del comune di San Pietro Vernotico.

Roma, 12 novembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A5299

DECRETO 26 novembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Frignano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pagano Augusto è stato eletto consigliere del comune di Frignano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che sono emersi numerosi e gravi pregiudizi penali a carico del predetto amministratore, tra i quali, in particolare emergono condanne per emissione di assegno a vuoto, abusiva occupazione di spazio demaniale,

violazione della disciplina degli esercizi di vendita di alimenti e bevande, inosservanza di norme sui beni pubblici, invasione di terreni, ricettazione, violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistica;

Visto altresì che il predetto con sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 27 gennaio 1981 è stato dichiarato fallito;

Considerato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione di un soggetto che è stato condannato per gravi reati, tenendo ripetutamente comportamenti in netta violazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico che ingenerano allarme sociale nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Pagano Augusto è preposto nonché con l'interesse generale e che le funzioni amministrative vengano esercitate da soggetti rispettosi dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Pagano Augusto dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pagano Augusto è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Frignano (Caserta).

Roma, 26 novembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pagano Augsto è stato eletto consigliere del comune di Frignano (Caserta) nelle consultazioni del 6 maggio 1990, rivestendo presso il predetto ente la carica di assessore dal 9 luglio 1990 al 16 gennaio 1991.

A carico del sig. Pagano Augusto risultano numerosi pregiudizi e condanne penali tra cui figurano sei condanne per emissione di assegno a vuoto, quattro per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sei per abusiva occupazione di spazio demaniale, tre per violazione della disciplina degli esercizi di vendita di alimenti e bevande, tre per inosservanza di norme sui beni pubblici, due per invasione di terreni.

Il sig. Pagano Augusto risulta, inoltre, dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 gennaio 1981.

Le gravi e persistenti violazioni di leggi in cui è incorso il sig. Pagano Augusto si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e sono assolutamente incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative siano esercitate da soggetti rispettosi dell'ordine costituito.

La permanenza in carico del consigliere Pagano all'interno del consiglio comunale può pregiudicare, infatti, la legalità, la regolarità e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente presso il quale il predetto svolge funzioni rappresentative della comunità locale e può altresì ingenerare grave pericolo di turbativa per l'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 gugno 1990, n. 142, con nota del 20 novembre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Pagano Augusto.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pagano Augusto dalla carica elettiva rivestita, essendosi verificate le fattispecie previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Pagano Augusto dalla carica di consigliere del comune di Frignano (Caserta).

Roma, 25 novembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A5300

DECRETO 29 novembre 1991.

Rimozione dalla carica di consigliere e sindaco del comune di Lizzanello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Renato Stabile è stato eletto consigliere del comune di Lizzanello (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 4 maggio 1990 e sindaco in data 10 luglio 1990;

Considerato che nei suoi confronti risultano numerose denunce, tra cui: esercizio di agenzia di affari ed esercizio pubblico non autorizzato e commercio clandestino di cose antiche; false dichiarazioni in questura per rilascio di passaporto; incendio doloso di autovettura; ricettazione di autovettura; minaccia al comandante della stazione carabinieri di Lizzanello nonché un procedimento pendente per concorso in acquisto di terreno da persona incapace di intendere e di volere;

Considerate le frequentazioni, anche dovute a vincoli di parentela, con esponenti della criminalità locale;

Constatato che i sopradescritti pregiudizi e pendenze penali del sig. Stabile Renato non solo si pongono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche pubbliche dallo stesso rivestite, ma ingenerano altresì allarme nella popolazione, con pericolo di potenziale turbativa dell'ordine pubblico:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Lizzanello (Lecce);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Renato Stabile è rimosso dalla carica di consigliere e sindaco del comune di Lizzanello (Lecce).

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Renato Stabile è stato eletto consigliere del comune di Lizzanello (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e sindaco in data 10 luglio 1990.

Nei confronti del sunnominato risultano denunce per: disturbo alle persone; esercizio di agenzia di affari ed esercizio pubblico non autorizzato e commercio clandestino di cose antiche; false dichiarazioni in questura per rilascio di passaporto; incendio doloso di autovettura; ricettazione di autovettura; minaccia al comandante della stazione dei carabinieri di Lizzanello; pende anche a suo carico, avanti la procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, un procedimento per concorso nel reato di circonvenzione di incapace per aver indotto alla vendita di un terreno persona incapace di intendere e di volere.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che nel febbraio 1991 il sig. Renato Stabile per il convenzionamento con il comune per la gestione del campo sportivo di Merine di Lizzanello, ha favorito Zollino Mario, pluripregiudicato, già proposto per la sorveglianza speciale.

Dalle indagini svolte dai competenti organi si rileva ancora che nel periodo di aprile-maggio 1991, lo Stabile avrebbe favorito, per l'attività di autospurgo in Lizzanello, la coop. «La Surbina» di Surbo, costituita da Vincenti Angelo ed altri personaggi pluripregiudicati.

Inoltre lo Stabile, che risulta condurre un tenore di vita superiore alle possibilità offertegli dallo stipendio di infermiere presso il Servizio sanitario nazionale, ha frequenti contatti, dovuti anche a vincoli di parentela, con esponenti della malavita locale.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in particolare dei pregiudizi e delle pendenze penali sopradescritti, si ritiene che la permanenza del sig. Renato Stabile nel civico consesso non solo è incompatibile con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio, delle cariche pubbliche dallo stesso rivestite ma ingenera, inoltre, una situazione di allarme nella popolazione, con pericolo di potenziale turbativa dell'ordine pubblico.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere nonché di sindaco del comune di Lizzanello (Lecce), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Renato Stabile dalla carica di consigliere e sindaco del predetto ente locale.

Roma, 28 novembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A5301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelnuovo di Garfagnana e Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari ed hanno richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura degli uffici delle imposte dirette di Castelnuovo di Garfagnana e Pistoia è stata causata dall'adesione del personale a uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelnuovo di Garfagnana e Pistoia è accertato per il giorno 22 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5302

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 11 settembre 1991 presentata dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 124478 del 26 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione a vita intera a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 1), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

4) tariffa di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 4);

6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 4), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

7) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 4);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 7), allorquando il premio inizialmente corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5276

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dall'Arca vita S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 luglio 1989 presentata dall'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924315 del 23 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Arca vita S.p.a., con sede in Verona:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5277

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 31 luglio 1990 presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924259 del 17 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5278

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Prime Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la lettera in data 20 maggio 1991 con cui la società Prime Augusta vita S.p.a., ha comunicato che l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato nella seduta del 10 gennaio 1991 il cambio della denominazione sociale della «Augusta vita» S.p.a. in «Prime Augusta vita» S.p.a., con sede in Torino;

Viste le domande in data 31 luglio e 13 novembre 1989 presentate dalla Prime Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924252 del 17 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Prime Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tàriffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5279

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 30 agosto 1989 presentata dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924192 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5280

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 15 settembre e 22 novembre 1989 presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924419 del 30 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5281

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate da La Piemontese vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 31 luglio 1989 presentata da La Piemontese vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924185 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Piemontese vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5282

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la lettera in data 19 settembre 1991 con la quale la BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., ha comunicato che, nella seduta dell'11 settembre 1991, la propria assemblea straordinaria ha deliberato il

cambiamento della denominazione sociale da Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a. in BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 4 agosto 1989 presentata dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a. ora BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924258 del 17 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a. già Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5283

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 4 agosto 1989 presentata dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924203 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5284

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 4 agosto 1989 presentata dalla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924206 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5285

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 31 maggio 1989 presentata dalla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 922759 del 26 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di

assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente a favore dei propri dipendenti in forza di contratti collettivi nazionali di lavoro e/o contratti integrativi aziendali, presentate dalla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa 715 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico puro, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5286

DECRETO 22 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Veneta vita S.p.a., in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 2 agosto 1989 presentata dalla società Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924198 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Veneta vita S.p.a., con sede in Padova:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5287

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 6 novembre 1991, n. 2613024.

Ambito di applicabilità dell'art. 24 della legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla navigazione da diporto. Parere del Consiglio di Stato.

Alle capitanerie di porto
Agli uffici circondariali marittimi
Agli uffici locali marittimi

e, per conoscenza:

All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto
Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - S.A.N.I.

Negli ultimi tempi sono stati e continuano ad essere inoltrati allo scrivente da parte degli uffici periferici numerosi quesiti circa l'ambito attuale di applicabilità dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.

Si è ritenuto pertanto opportuno sentire al riguardo il parere del Consiglio di Stato per chiarire quanto finora è stato oggetto di dubbi interpretativi e predisporre quindi la presente circolare.

Com'è noto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prevede ed elenca i casi di non ammissibilità agli esami di abilitazione per il comando e la condotta di unità da diporto.

Tale articolo, inoltre, richiama una serie di disposizioni legislative che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 50/71 disciplinavano reati ritenuti rilevanti per l'ammissibilità agli esami in questione, senza però fare riferimento alcuno alle eventuali «successive modificazioni».

In particolare si rileva che nell'art. 24 sono richiamate varie leggi e tra queste la legge n. 1041 del 22 ottobre 1954, sulla produzione, il commercio e l'impiego degli stupefacenti, che successivamente all'emanazione della legge n. 50/71 è stata oggetto di due distinte riforme legislative: la legge del 22 dicembre 1975, n. 685 e la legge del 26 giugno 1990, n. 162.

A tale proposito si deve osservare, conformemente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere n. 635/90 del 10 ottobre 1990, che la «ratio» dell'art. 24 è quella di considerazione non compatibili col possesso di abilitazione alla condotta di unità da diporto l'aver commesso delitti lesivi di determinati beni pubblici. Pertanto è da ritenere che le violazioni della stessa natura previste da leggi posteriori debbano determinare analoga incompatibilità.

Ciò vuol dire, come ha evidenziato il Consiglio di Stato, che: «le leggi n. 685 del 1975 e n. 162 del 1990, pur avendo formalmente abrogato la legge n. 1041 del 1954, hanno comportato non una *abolitio criminis*, bensì la rinnovazione della scelta del legislatore di considerare quali reati alcune condotte, meritevoli di pene più severe rispetto a quelle previste dalla legge abrogata».

Lo scrivente ha altresì chiesto al Consiglio di Stato di conoscere se comporti l'esclusione dagli esami anche la condanna per la commissione di contravvenzioni in violazione di alcuni reati previsti dalle leggi sopra citate.

In ordine a questo secondo quesito il Consiglio di Stato nel parere in questione ha sottolineato che va senza dubbio alcuno seguita la tesi affermativa, in quanto: «l'art. 24, secondo comma, in esame, ha adoperato una espressione tecnico-giuridica che non può essere alterata dall'interprete». Infatti il legislatore nel caso di specie ha usato il termine «reati» che comprende sia i delitti che le contravvenzioni.

Lo scrivente ha inoltre richiamato l'attenzione del Consiglio di Stato sul fatto che la citata legge n. 685 del 1975 ha differenziato le varie situazioni possibili (trafficante, piccolo spacciatore, consumatore ecc.) prevedendo pene diverse, non contemplate invece nell'abrogata legge n. 1041 del 1954.

A tale riguardo il Consiglio di Stato ha segnalato che: «si deve tenere conto dell'avvenuta depenalizzazione di alcune condotte originariamente previste dalla legge del 1954 come reato: in tal caso, il divieto di cui al secondo comma dell'art. 24 non opera. Basti pensare, al riguardo, al disposto dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975, come modificato dall'art. 15 della legge n. 162 del 1990, per il quale non costituisce reato, bensì illecito amministrativo, la condotta di chi fa uso personale, importa, acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera».

Poiché però il prefetto, nei casi previsti dall'art. 72 della citata legge n. 685 del 1975 può comminare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida o di ogni altro documento equipollente ovvero di conseguire tali documenti, ne discende che egli, per il periodo stabilito dalla legge, può comminare l'esclusione anche dagli esami di abilitazione di cui all'art. 24 della legge n. 50 del 1971.

Infine il Consiglio di Stato ha condiviso l'osservazione fatta dallo scrivente sulla applicabilità in materia dell'art. 178 del codice penale che disciplina gli effetti della riabilitazione, evidenziando che: «la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti: poiché nessuna eccezione è prevista in relazione al disposto dell'art. 24, secondo comma, della lege n. 50 del 1971, i riabilitati non incorrono nel divieto sancito dall'art. 24 medesimo».

Il Consiglio di Stato, sempre in tema di riabilitazione, ha anche evidenziato che: «l'art. 15 della legge n. 327 del 1988 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della riabilitazione connesso alle misure di prevenzione.

La riabilitazione, in questo caso, comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione, sicché si deve tener conto di essa per escludere l'applicabilità dell'art. 24, primo comma, della legge n. 50 del 1971».

In conclusione, dalle considerazioni sopra esposte, si evidenzia che:

a) le leggi richiamate nell'art. 24 della legge n. 50/71 sono da considerarsi sostituite da quelle che le hanno seguite nel tempo;

b) il citato art. 24 prevede che non devono essere ammessi agli esami coloro che hanno riportato condanne per i reati previsti dalle leggi del 17 luglio 1942, n. 907, del 22 ottobre 1954, n. 1041 e del 25 luglio 1956, n. 786, senza distinguere i delitti dalle contravvenzioni. Pertanto, anche chi ha commesso contravvenzioni non può essere ammesso a sostenere gli esami in questione;

c) alla materia in esame si applica l'art. 178 c.p. che disciplina gli effetti della riabilitazione. Pertanto i soggetti riabilitati possono essere ammessi a sostenere gli esami e ciò vale anche nel caso in cui la riabilitazione viene concessa a persona sottoposta a misura di prevenzione;

d) il divieto di ammissione agli esami previsto dal secondo comma dell'art. 24 non opera per quei comportamenti (importazione, acquisto o comunque detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale) previsti come reati dalla legge n. 1041 del 1954 ed ora considerati solo come illeciti amministrativi dalla legge n. 685 del 1975 successivamente modificata dalla legge n. 162 del 1990. In tal caso però il prefetto può sottoporre il soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione o della non ammissione agli esami di patente nautica in base all'art. 72 della legge n. 685 del 1975 come modificato dall'art. 15 della legge n. 162 del 1990, e per il solo periodo previsto dallo stesso articolo (da due a quattro mesi o da uno a tre mesi a seconda dei casi).

Il Ministro: FACCHIANO

91A5305

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 novembre 1991, n. 6.

Imposta INVIM - Art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363. (Prot. n. 1/161/T).

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari
Agli uffici del registro
e, per conoscenza:
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Alla Direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali ed alle altre direzioni generali
Al Servizio centrale della riscossione
All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

La legge in oggetto indicata (il testo del decreto-legge n. 299 del 13 settembre 1991, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1991) all'art. 1, reca disposizioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Si tratta, sostanzialmente, di un'operazione analoga a quella posta in essere nel 1983 con l'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Salve le esclusioni, di cui si tratterà nel prosieguo della presente circolare, per effetto del cennato art. 1 debbono essere assoggettati alla tassazione periodica di cui al predetto art. 3 gli incrementi di valore registrati dagli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (ivi compresi, quindi, anche quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; come, ad esempio, i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione e destinati alla vendita) i quali, alla data del 31 ottobre 1991, siano posseduti, a titolo di proprietà, piena o nuda, o di enfiteusi dai seguenti soggetti, anche se non residenti nel territorio dello Stato e quale che sia l'attività dagli stessi svolta:

a) società di ogni tipo, siano esse di persone o di capitali, ed anche se di fatto o irregolari;

b) enti pubblici e privati di ogni tipo, con o senza personalità giuridica;

c) consorzi, associazioni ed altre organizzazioni indicate nel comma 2 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Restano esclusi dalla tassazione in discorso gli incrementi di valore degli immobili che, ovviamente posseduti dagli indicati soggetti alla data del 31 ottobre 1991, siano stati dagli stessi acquistati di recente e, precisamente, successivamente al 31 dicembre 1989, nonché gli incrementi di valore degli immobili per i quali il decennio di ininterrotto possesso si sia compiuto nel corso dell'anno 1990 e del primo semestre dell'anno 1991 (la qual cosa è possibile, ove si consideri, ad esempio, che per gli immobili i quali sono rimasti esclusi dall'applicazione dell'INVIM periodica di cui al predetto art. 26, in quanto al 1° gennaio 1983 presentavano le caratteristiche per essere esenti dall'INVIM decennale, il periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile ha continuato a decorrere).

L'esclusione è stata dettata dall'esigenza di evitare che si verificassero due tassazioni INVIM molto ravvicinate nel tempo; tuttavia, pur essendo questa la ragione di base, l'esclusione opera anche se il detto acquisto è avvenuto in esenzione da INVIM sui trasferimenti ovvero se al compimento del decennio nell'indicato periodo l'immobile godeva di esenzione dall'INVIM decennale.

Sono invece compresi nell'ambito di applicazione della tassazione di cui all'art. 1 in esame gli incrementi di valore degli immobili, posseduti alla ripetuta data del 31 ottobre 1991, per i quali il decennio di ininterrotto possesso va a compiersi nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1991.

In relazione a particolari problematiche che possano sorgere agli effetti dei detti riferimenti temporali perché possa farsi luogo alla esclusione, va chiarito che:

1) in caso di fabbricati posseduti a seguito di utilizzazione edificatoria dell'area, anche se risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, ci si trova in presenza del prodotto di un processo costruttivo unitario ancorché l'immobile nel tempo abbia cambiato la sua natura e struttura; pertanto, al fine di verificare se l'acquisto è avvenuto successivamente al 31 dicembre 1989 ovvero se il decennio si è compiuto nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1991, occorre far riferimento alla data di acquisto dell'area o del fabbricato demolito ovvero alla data di compimento del decennio computandolo ad iniziare dal momento del detto acquisto o dell'eventuale successiva tassazione per INVIM decennale (il chiarimento è coerente con quanto precisato nella circolare di questa Direzione generale n. 3 del 10 aprile 1991, laddove è stato puntualizzato che «ai fini del computo del decennio non ha rilevanza la data di ultimazione del fabbricato bensì quella, antecedente, che segna il momento iniziale del primo periodo di maturazione dell'incremento»);

2) in caso di immobili pervenuti a seguito di fusioni o incorporazioni, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del predetto decreto presidenziale n. 643/1972, ovvero a seguito di operazioni analoghe che siano state a queste assimilate da specifiche disposizioni di legge (vedasi, ad esempio, il primo comma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), venendo a risultare il passaggio «neutrale» ai fini INVIM, devesi aver riguardo, ai fini della verifica temporale di cui si è parlato al precedente punto 1), alla data di acquisto dell'immobile da parte della società od ente fuso, incorporato o conferente ovvero alla data di compimento del decennio computandolo ad iniziare dal momento del detto acquisto o dell'eventuale, successiva tassazione per INVIM decennale.

Restano, altresì, esclusi dalla tassazione in discorso gli incrementi di valore degli immobili che, alla data del 31 ottobre 1991, hanno le caratteristiche per essere esenti dall'INVIM decennale, in forza di disposizioni di legge vigenti alla data stessa. Le esenzioni in questione sono recate, oltre che dal secondo comma dell'art. 25 del decreto presidenziale n. 643/1972, da altre, specifiche norme quali, ad esempio, quelle riguardanti: le cooperative agricole e i benefici ecclesiastici (terzo comma dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904); gli istituti per il sostentamento del clero (art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222).

La sussistenza dei requisiti richiesti per potere beneficiare dell'esenzione e, quindi, dell'esclusione dalla tassazione di cui all'art. 1 in commento deve essere riscontrata avendo riguardo alla situazione esistente alla data del verificarsi del presupposto di applicazione dell'imposta; nella specie, alla situazione esistente alla data del 31 ottobre 1991. Così, ad esempio, per l'esenzione di cui alla lettera *e)* del secondo comma del detto art. 25, è necessario che alla data del 31 ottobre 1991 l'immobile risulti totalmente destinato allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, eccetera.

Inoltre, per talune fattispecie esonerative [e, precisamente, per quelle contemplate nelle lettere *c), e), f), g)* del detto secondo comma dell'art. 25] è prescritta l'ulteriore condizione che la destinazione, in funzione della quale è concessa l'esenzione, vi sia stata almeno per un determinato periodo di tempo. Tale tempo minimo, che nell'ordinaria imposizione per decorso del decennio è di otto anni, deve essere rapportato, agli effetti della tassazione di cui al più volte ripetuto art. 1, al periodo di maturazione dell'incremento che, in assenza dell'agevolazione, sarebbe assoggettato ad imposta. Praticamente, è necessario che la destinazione sia durata per un tempo non inferiore all'ottanta per cento del detto periodo di maturazione dell'incremento. Così, ad esempio, per un immobile acquistato il 31 dicembre 1985 da un ente «non commerciale» di cui alla lettera *c)* dell'art. 87 del già citato testo unico delle imposte sui redditi o da un soggetto a questo equiparato ai sensi del primo periodo del secondo comma dello stesso art. 87 (si ricorda che in forza dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, i riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico medesimo), il quale, alla data del 31 ottobre 1991, risulti destinato all'esercizio delle attività istituzionali dell'ente, è altresì necessario, affinché possa farsi luogo alla esclusione dalla tassazione di cui all'art. 1 in commento, che siffatta destinazione sia durata per almeno quattro anni e otto mesi. Parimenti, per un immobile acquistato da detto ente il 31 dicembre 1975 il quale non sia stato assoggettato alla tassazione di cui all'art. 26 del citato decreto-legge n. 55/1983 né a quella decennale al 31 dicembre 1985, in quanto in tali occasioni esente, ed il quale, alla data del 31 ottobre 1991, risulti destinato all'esercizio delle attività istituzionali dell'ente, è altresì necessario, perché possa farsi luogo all'esclusione, che tale destinazione sia durata per almeno dodici anni e otto mesi.

Per quanto concerne i fabbricati strumentali di cui alla lettera *d)*, primo periodo, del secondo comma del predetto art. 25 (premesso che non è estensibile all'INVIM la definizione di strumentalità dettata agli effetti delle imposte sui redditi dall'art. 40 del più volte ripetuto testo unico e che la classificazione catastale non è determinante, dovendosi aver riguardo alle caratteristiche costruttive di fatto del fabbricato), l'esclusione dalla tassazione di cui all'art. 1 è subordinata, oltre che alla condizione (che sarebbe di per sé sufficiente ai fini dell'ordinaria INVIM decennale) della strutturazione, alla data del 31 ottobre 1991, del fabbricato in modo tale che non sia suscettibile di destinazione diversa da quella commerciale senza radicali trasformazioni e dell'esercizio in esso, sempre alla predetta data, dell'attività commerciale direttamente da parte del proprietario o dell'enfiteuta, all'ulteriore condizione che siffatti requisiti siano stati presenti per oltre la metà del periodo di maturazione dell'incremento di valore. Così, ad esempio, per un fabbricato strumentale «per natura» acquistato da una società il 31 dicembre 1978 il quale non sia stato assoggettato alla tassazione di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 né a quella decennale

al 31 dicembre 1988, in quanto in tali occasioni esente ai sensi della lettera *d)* in esame, ed il quale, alla data del 31 ottobre 1991, abbia le caratteristiche strutturali sovraillustrate e sia utilizzato direttamente dalla società medesima per l'esercizio dell'attività commerciale, è altresì necessario, perché possa farsi luogo all'esclusione, che i predetti utilizzo diretto e caratteristiche ci siano stati per più di sei anni e cinque mesi.

In caso di immobili pervenuti a seguito di fusioni o incorporazioni, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del decreto n. 643/1972 ovvero a seguito di operazioni analoghe a queste assimilate, va considerato anche il periodo in cui gli immobili sono stati posseduti dalla società fusa, incorporata o conferente, agli effetti della verifica della sussistenza del detto tempo minimo di destinazione ovvero di strutturazione del fabbricato ed utilizzo diretto.

Per i fabbricati che, al 31 ottobre 1991, risultano essere dati in locazione finanziaria e sempreché, ovviamente, si tratti di fabbricati strumentali «per natura» nei sensi sovraillustrati, agli effetti della esclusione dalla tassazione di cui al ripetuto art. 1 non è necessario che la società proprietario-locatore eserciti esclusivamente attività di locazione finanziaria (condizione, questa, richiesta ai fini dell'esenzione dall'INVIM per decorso del decennio dal secondo periodo della lettera *d)* del secondo comma del predetto art. 25 e che, tuttora, permane nei riflessi delle future applicazioni dell'INVIM decennale) ma è sufficiente che l'attività di locazione finanziaria sia prevalente. Chiaramente l'esclusione non riguarda i fabbricati dati dalle società di cui trattasi in locazione diversa da quella finanziaria.

Sono, infine, escluse dalla tassazione di cui all'art. 1 in discorso le aree che, al 31 ottobre 1991, risultano assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità. Si sottolinea che la particolare disposizione agevolativa ha effetto soltanto ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 in commento.

L'esclusione, qualunque ne sia il motivo, non comporta l'interruzione del maturarsi dell'incremento di valore. Conseguentemente: il decennio continua a decorrere ed andrà a compiersi alla sua naturale scadenza; alla prima occasione di applicazione dell'INVIM, vuoi per trasferimento o per decorso del decennio, sarà attratto a tassazione anche l'incremento di valore maturato antecedentemente al 31 ottobre 1991.

Ovviamente, nelle altre ipotesi non soggette a tutela legislativa, si applica la tassazione di cui all'art. 1 la quale ha la stessa struttura e caratteristiche dell'imposta quando è dovuta per decorso del decennio. Siffatta tassazione si traduce, sostanzialmente, nella generalità dei casi, in una anticipazione dell'INVIM decennale, nel senso che l'occasione per l'applicazione dell'imposta periodica viene fissata in un determinato tempo (31 ottobre 1991) anteriore a quello di naturale scadenza del decennio (in prevalenza il decennio sarebbe venuto in scadenza il 1° gennaio 1993 per gli immobili assoggettati alla tassazione di cui al menzionato art. 26 del decreto-legge n. 55/1983). Epperò in casi particolari, e precisamente laddove il decennio si sarebbe compiuto nel periodo dal 1° luglio al 30 ottobre 1991, essa si traduce in una posticipazione in quanto il decennio viene «allungato» fino al detto 31 ottobre (per il decennio in scadenza al 31 ottobre 1991 c'è equivalenza di tempo di riferimento).

Salve le differenze già accennate e quelle di cui si dirà in prosieguo (principalmente in relazione alla limitazione del potere di rettifica del valore finale, all'autotassazione ed alla spettanza del gettito allo Stato) la tassazione in commento, appunto perché è una «decennale» anticipata o posticipata, rimane disciplinata dalle norme del decreto presidenziale n. 643/1972 relative all'INVIM per decorso del decennio, ivi comprese quelle recanti riduzioni di imposta (art. 25, commi 4 e 5) e criteri particolari di determinazione dell'incremento di valore imponibile (art. 6, comma 6, per le utilizzazioni edificatorie delle aree, anche se risultanti da demolizione di fabbricati preesistenti - vedasi circolare di questa Direzione n. 3 del 10 aprile 1991).

Ai soli effetti della tassazione di cui all'art. 1 in questione è stata prevista la riduzione dell'imposta all'ottanta per cento per le unità immobiliari destinate a civile abitazione le quali risultino essere state locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile. Ai fini della verifica della sussistenza di tale tempo minimo di locazione a canone equo va considerato, in caso di unità immobiliari pervenute a seguito di fusioni o incorporazioni ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del decreto n. 643/1972 ovvero a seguito di operazioni analoghe a queste assimilate, anche il periodo in cui le unità stesse sono state possedute dalla società fusa, incorporata o conferente. In caso di unità immobiliari possedute a seguito di utilizzazione edificatoria dell'area, anche se risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, la riduzione compete limitatamente all'imposta gravante sull'incremento di valore afferente al fabbricato e, conseguentemente, la verifica della sussistenza del detto tempo minimo di locazione ad equo canone va effettuata in relazione al periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile riferito al fabbricato medesimo; così, ad esempio, se l'imposta dovuta sull'incremento di valore dell'area è di 10 milioni e quella che sarebbe dovuta, in assenza dell'agevolazione, sull'incremento di valore del fabbricato (unità immobiliare locata ad equo canone per almeno il detto tempo minimo) è di 2 milioni, soltanto quest'ultima è ridotta all'80 per cento, per cui l'imposta complessivamente dovuta sarà pari a 11.600.000 (10.000.000 + 1.600.000). La riduzione in discorso, essendo di carattere oggettivo, si cumula con quella, di natura soggettiva, prevista dalla lettera *a)* del quinto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 («enti non commerciali») ovvero con quella, anch'essa di natura soggettiva, contemplata dalla lettera *c)* dello stesso quinto comma (particolari enti di previdenza ed assistenza sociale). Pertanto, laddove la riduzione per l'unità abitativa locata ad equo canone concorra con quella di cui alla lettera *a)* predetta, l'imposta sarà dovuta nella misura complessivamente ridotta al 40 per cento; laddove siffatta riduzione concorra con quella di cui alla lettera *c)* predetta, l'imposta sarà dovuta nella misura complessivamente ridotta al 16 per cento.

Ribadito che l'incremento di valore da assoggettare a tassazione è quello maturato fino al 31 ottobre 1991, la

data alla quale occorre riferirsi per la rilevazione del valore iniziale è quella del precedente acquisto dell'immobile da parte del soggetto che lo possiede al 31 ottobre 1991. Se successivamente al detto acquisto l'immobile sia stato sottoposto a tassazione periodica, sia per INVIM decennale ordinaria che per INVIM «straordinaria» di cui al ripetuto art. 26 del decreto-legge n. 55/1983, la data di riferimento del valore iniziale è quella assunta per la determinazione del valore finale agli effetti dell'applicazione dell'ultima tassazione periodica.

Ovviamente restano salve, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, le diverse regole per la determinazione del valore iniziale del fabbricato alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, le quali fanno riferimento a siffatta data ovvero a quella, eventuale, dell'ultima tassazione periodica dell'incremento di valore del fabbricato stesso. Così come resta salvo, in caso di applicabilità del settimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 o di norme che fanno ad esso rinvio, il rifermento ai momenti iniziali, ivi previsti, laddove questi debbano essere rilevati nei confronti delle società od enti fusi, incorporati o conferenti.

La decorrenza dell'incremento di valore dall'ultima tassazione per decorso del tempo, successiva all'acquisto, sta a significare (come del resto stabilito anche nei riflessi dell'INVIM decennale ordinaria e di quella di cui al più volte ripetuto art. 26 nonché dell'INVIM sui trasferimenti) che la mancata applicazione dell'INVIM periodica per effetto di esenzioni dalla stessa non interrompe la maturazione dell'incremento di valore imponibile, per cui, al fine di individuare la data alla quale bisogna rilevare il valore iniziale, occorre andare all'indietro fino al momento di una tassazione periodica ovvero, in sua assenza, al momento dell'acquisto. E tale discorso vale anche per le ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'IMVIM di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 e nei casi di evasione totale dall'INVIM periodica per la quale non sia già stato tempestivamente notificato avviso di accertamento.

Qualora si debba assumere la data dell'acquisto essa non può, comunque, essere anteriore al 1° gennaio 1965, per gli immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare, ovvero al 1° gennaio 1966, per gli immobili appartenenti a soggetti diversi da queste. Pertanto per gli acquisti intervenuti in epoca più remota si assume come valore iniziale quello venale dell'immobile alla detta data del 1° gennaio 1965 ovvero 1966.

Per quanto concerne la quantificazione del valore iniziale non sorgono particolari problemi, applicandosi le regole vigenti per l'INVIM decennale ordinaria.

Si richiama, peraltro, l'attenzione su alcuni aspetti specifici, quali:

— Per gli immobili assoggettati alla tassazione di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 con il metodo forfettario previsto dal terzo comma dello stesso articolo, il valore iniziale al 1° gennaio 1983, come espressamente stabilito nel comma medesimo e chiarito con la circolare di questa Direzione n. 8 del 25 maggio 1983, è pari alla somma del valore assunto come iniziale agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto art. 26 e dell'importo corrispondente all'incremento imponibile forfettariamente determinato. (Poiché anche nella detta ipotesi la tassazione di cui all'art. 26 ha assunto il carattere di imposizione definitiva dell'incremento di valore maturato fino al 1° gennaio 1983, non possono essere ammesse, agli effetti della tassazione di cui all'art. 1 in commento, quelle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferentisi al periodo forfettariamente tassato e le quali, appunto perché è stato scelto il metodo forfettario, non hanno potuto in quella occasione essere dedotte).

— Al fine della limitazione del potere dell'ufficio di rettifica in «diminuzione» del valore iniziale dichiarato, nei casi ed alle condizioni chiariti con la circolare di questa Direzione n. 6 del 9 luglio 1988, restano comunque fermi i «moltiplicatori» di ottanta per i fabbricati e sessanta per i terreni, previsti nel comma 3-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (legge di conversione n. 154 del 13 maggio 1988), non essendo estensibili, per le ragioni esposte nella risoluzione di questa Direzione n. 1/183/T del 10 gennaio 1991, le modifiche dei «moltiplicatori» intervenute agli effetti della limitazione del diverso potere di rettifica «in aumento» dei valori immobiliari.

Per quanto concerne il valore finale dell'immobile al 31 ottobre 1991 esso è quello venale, in comune commercio, a siffatta data.

Epperò il contribuente (conformemente alla regola già da tempo introdotta in materia di imposta di registro, di successione e donazione e di INVIM sia per trasferimenti che per decorso del decennio) può impedire, eccezion fatta per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, all'ufficio l'esercizio del potere di rettifica in aumento del valore dichiarato, a determinate condizioni.

Agli effetti della tassazione di cui all'art. 1 in commento, per conseguire il detto risultato, il valore finale al 31 ottobre 1991 deve essere indicato in dichiarazione (pertanto non può che rimanere integro il potere di accertamento dell'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione) in misura uguale o superiore a quella che risulta:

I) Per l'unità immobiliare urbana iscritta in catasto, dalla moltiplicazione dell'ammontare della sua «nuova» rendita catastale, come determinata dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, per:

a) *cento*, se si tratta di unità immobiliare classificata nel gruppo catastale A (abitazioni, castelli, palazzi ed alloggi tipici), con esclusione della categoria A/10 (uffici e studi privati), ovvero nel gruppo B (collegi, convitti, case di cura, scuole, ecc.) ovvero nel gruppo C (magazzini, laboratori, stabilimenti balneari, autorimesse, ecc.), con esclusione della categoria C/1 (negozi e botteghe);

b) *cinquanta*, se si tratta di unità immobiliare classificata nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, istituti di credito, ecc.) ovvero nella categoria A/10;

c) *trentaquattro*, se si tratta di unità immobiliare classificata nel gruppo catastale E (stazioni per servizi di trasporto, fari, ecc.) ovvero nella categoria C/1.

II) Per il terreno, diverso da quello per il quale gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificato-

ria, dalla moltiplicazione del suo nuovo reddito dominicale (quale risultante in catasto a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe d'estimo) per settantacinque.

Eventuali variazioni delle rendite catastali rispetto a quelle determinate, come sopra detto, dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito di ricorso prodotto dal contribuente, non si ripercuotono sul valore finale agli effetti della tassazione INVIM essendo questo, pur sempre, un valore dichiarato (e liberamente dichiarato) dal contribuente e, come tale, per lui vincolante.

Per quantificare l'ammontare della rendita catastale delle unità immobiliari urbane, al quale applicare i moltiplicatori di cui al precedente punto I), occorre:

a) Per quelle comprese nei gruppi catastali A, B e C, far riferimento alle tariffe d'estimo pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1991 (per ogni provincia è stato pubblicato un fascicolo). Individuato il comune e la relativa zona censuaria in cui è ubicata l'unità immobiliare, va rilevato l'importo (tariffa) corrispondente alla categoria e classe di appartenenza dell'unità immobiliare medesima; tale importo va moltiplicato per la consistenza catastale dell'unità immobiliare (numero dei vani, se si tratta del gruppo A; metri cubi, se si tratta del gruppo B; metri quadrati, se si tratta del gruppo C).

Si ricorda che in alcuni comuni la zona censuaria e/o la classe è unica.

I dati relativi alla singola unità immobiliare possono essere desunti: dall'estratto catastale rilasciato con riferimento alle vecchie rendite catastali 1937/39, ovvero da altri atti e documenti idonei (nei casi dubbi interpellare il competente ufficio tecnico erariale).

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di un'abitazione ubicata nella sesta zona censuaria del comune di Roma, di categoria A/2 e di classe 7, composta di 5 vani catastali, l'ammontare della rendita è di L. 1.850.000 (370.000 × 5). Pertanto, al fine della cennata limitazione del potere rettificativo, occorre dichiarare, nella fattispecie, un valore finale non inferiore a L. 185.000.000.

b) Per quelle comprese nei gruppi catastali D ed E, assumere la nuova rendita attribuita, per stima diretta, dall'Amministrazione del catasto e rilevabile, se il contribuente non ne è già a conoscenza, presso il competente ufficio tecnico erariale.

La sovraillustrata possibilità di impedire l'esercizio del potere di rettifica del valore finale opera anche per le unità immobiliari urbane dichiarate per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritte alla data di presentazione della dichiarazione per l'applicazione dell'INVIM di cui al ripetuto art. 1, nonché per le unità immobiliari urbane già iscritte al catasto per le quali sia stata presentata all'ufficio tecnico erariale, entro la predetta data di presentazione della dichiarazione INVIM, domanda di variazione ai fini della rendita catastale. Per raggiungere siffatto risultato è necessario, però, che il contribuente: *a)* specifichi nella predetta dichiarazione INVIM di «volersi avvalere della disposizione recata dall'ottavo comma, terzo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge n. 299/1991» (siffatta dichiarazione comporta l'accettazione incondizionata, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 in esame, della rendita che sarà attribuita dall'ufficio tecnico erariale per cui l'esito di eventuali ricorsi prodotti dal contribuente non si ripercuote sul valore finale ai fini della tassazione INVIM in discorso); *b)* presenti al competente ufficio tecnico erariale apposita istanza di attribuzione della rendita all'unità immobiliare dichiarata, secondo le modalità indicate nella circolare della Direzione generale del catasto n. 3975 del 14 novembre 1991; *c)* presenti all'ufficio del registro destinatario della dichiarazione INVIM, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, la ricevuta della detta istanza di attribuzione di rendita che è stata rilasciata dall'ufficio tecnico erariale.

L'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione della precitata istanza, deve inviare all'ufficio del registro competente il certificato catastale con l'indicazione dei dati censuari, ivi compresa la «nuova» rendita catastale attribuita ai sensi del predetto decreto ministeriale del 20 gennaio 1990. Se il valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori di cui al precedente punto I) alla «nuova» rendita attribuita è inferiore a quello dichiarato rimane, ovviamente, fermo quest'ultimo. Se invece è superiore, l'ufficio deve provvedere a riliquidare l'imposta sulla base del maggior valore catastale, notificando al contribuente il relativo avviso: *a)* entro due anni dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione di cui al comma 4 dell'art. 1 in commento (e di cui si tratterà in seguito) qualora tale notificazione si è resa necessaria ed è avvenuta tempestivamente; *b)* altrimenti, entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Salvo restando, ovviamente, il potere di accertamento da esercitare nei termini stabiliti in materia di ordinaria INVIM per decorso del decennio.

È opportuno precisare che nel caso di cui sopra, oltre che della maggiore imposta, il contribuente rimane obbligato al versamento della soprattassa del 30 per cento di questa, a titolo di tardivo versamento di imposta, e degli interessi decorrenti dal 21 dicembre 1991, restando escluse le sanzioni per infedele dichiarazione connessa alla detta differenza di valore finale. Stanti tali conseguenze è consigliabile per il contribuente dichiarare valori corrispondenti a quelli di unità immobiliari similari già iscritte al catasto.

La possibilità di impedire l'esercizio del potere di rettifica del valore finale non può operare laddove si tratti di unità immobiliari urbane non dichiarate per l'iscrizione in catasto ovvero per le quali siano intervenute variazioni essenziali, che influiscono sull'ammontare della rendita, non denunciate all'ufficio tecnico erariale.

*
* *

Per gli immobili che devono essere assoggettati alla tassazione di cui al più volte ripetuto art. 1, i soggetti obbligati devono presentare, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre 1991, all'ufficio del registro nell'ambito della cui circoscrizione è ubicato l'immobile la dichiarazione ai sensi dell'art. 18 del decreto presidenziale n. 643/1972, utilizzando i moduli già predisposti per la ordinaria INVIM per decorso del decennio (Mod. 25 Tasse) ed avendo cura, sul frontespizio, laddove è scritto «Dichiarazione per decorso del decennio», di correggere in «Dichiarazione per INVIM straordinaria 1991». Si

raccomanda di non compilare le parti del modulo «riservate all'ufficio», peraltro parzialmente superate laddove contemplano ancora le soppresse detrazioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 ed il sostituito criterio di scaglionamento dell'incremento di valore imponibile (decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1980, n. 2). La dichiarazione spedita per raccomandata al competente ufficio del registro si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Per ogni unità immobiliare deve essere presentata la relativa dichiarazione. Tuttavia è consentito presentare una sola dichiarazione cumulativa per più unità immobiliari urbane facenti parte di uno stesso fabbricato e possedute dal medesimo soggetto passivo, a condizione che: *a)* il momento iniziale di riferimento sia identico per tutte le unità dichiarate; *b)* il valore finale, al 31 ottobre 1991, di ciascuna unità dichiarata (che, poi, confluisce nel valore complessivo delle più unità) sia non inferiore a quello catastale nei sensi già sovraillustrati (ottenuto, cioè, attraverso l'applicazione alla «nuova rendita» dei moltiplicatori di cui al punto I) ovvero, laddove consentito, ci si sia avvalsi, nei casi sovraenunciati, della predetta disposizione di cui al terzo periodo dell'ottavo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 299/1991 secondo le modalità già delineate; *c)* le eventuali spese di acquisto, di costruzione ed incrementative denunciate siano comuni a tutte le unità dichiarate; *d)* eventuali riduzioni di imposta siano applicabili, al medesimo titolo e nella stessa misura, a tutte le unità dichiarate; *e)* il contribuente attesti nella dichiarazione che «trattasi di più unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato e sussistono le condizioni per la dichiarazione cumulativa precisate nella circolare ministeriale n. 1/161/T/1991».

Ovviamente, nel caso predetto, devono essere specificati, nella parte della dichiarazione dedicata alla descrizione dell'immobile, gli estremi di identificazione di tutte le unità per le quali è presentata la dichiarazione cumulativa.

Alla dichiarazione deve essere allegato, venendo così a farne parte integrante, un prospetto di calcolo per la determinazione dell'imposta dovuta, da compilarsi a cura del contribuente, applicando le aliquote massime vigenti per ogni scaglione di incremento di valore imponibile. Tale prospetto si riferirà, ovviamente, alla singola unità immobiliare dichiarata ovvero, cumulativamente, alle più unità urbane confluite nell'unica dichiarazione.

Per la redazione del prospetto non sono previsti criteri vincolanti. L'essenziale è che risulti in modo chiaro il procedimento seguito per la quantificazione dell'imposta dovuta. Si raccomanda, tra l'altro, di indicare esattamente gli estremi della norma (ovvero delle norme, qualora sia consentito il cumulo delle riduzioni) in base alla quale l'imposta è determinata in misura ridotta.

In allegato alla presente circolare vengono formulati due fac-simile di prospetto.

L'esempio n. 1 si riferisce ad unità immobiliare adibita ad abitazione assoggettata a tassazione «straordinaria» ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 con valore, determinato al 1° gennaio 1983, di L. 100.000.000, per la quale sono state sostenute spese incrementative, in date diverse, per L. 6.000.000, e per la quale viene dichiarato un valore finale al 31 ottobre 1991 di L. 600.000.000. È stato volutamente ipotizzato un incremento di valore molto elevato, al fine di coinvolgere più scaglioni di imposizione.

L'esempio n. 2 riguarda il caso di utilizzazione edificatoria dell'area (art. 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972) e si riferisce ad un'area acquistata il 2 luglio 1984, con valore determinato a tale data di L. 800.000.000, per l'acquisto della quale sono state sostenute spese per L. 100.000.000 ed il cui valore alla data di inizio dei lavori di costruzione (10 settembre 1986) sia dichiarato in L. 1.200.000.000; per il fabbricato è ipotizzata la dichiarazione di un valore di L. 6.000.000.000 alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (10 settembre 1990) e di L. 6.800.000.000 alla data del 31 ottobre 1991.

Si puntualizza che per la collocazione dell'incremento di valore imponibile nei diversi scaglioni, per ciascuno dei quali si applica la relativa aliquota d'imposta, occorre preliminarmente procedere alla formazione di un «parametro di riferimento». Per determinare tale parametro si moltiplica il valore iniziale per il numero degli anni (la frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero) di maturazione dell'incremento da assoggettare a tassazione (e, cioè, per il numero degli anni intercorrenti tra il momento di rilevazione del valore iniziale e quello di rilevazione del valore finale); si moltiplica, inoltre, l'ammontare delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative, inerenti al periodo di maturazione dell'incremento, per il numero degli anni (la frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero) intercorrenti tra la data in cui le stesse sono state sostenute ed il numero di rilevazione del valore finale; la somma dei risultati di dette moltiplicazioni viene a rappresentare l'ammontare del detto «parametro di riferimento».

Ottenuto il parametro, si procede alla collocazione dell'incremento di valore imponibile nei vari scaglioni ed all'applicazione della relativa aliquota d'imposta nel modo seguente:

sulla parte di incremento fino al 20% dell'ammontare del «parametro di riferimento» si applica l'aliquota del 5%;

sulla parte di incremento eccedente il 20% e fino al 50% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 10%;

sulla parte di incremento eccedente il 50% e fino al 100% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 15%;

sulla parte di incremento eccedente il 100% e fino al 150% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 20%;

sulla parte di incremento eccedente il 150% e fino al 200% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 25%;

sulla restante parte di incremento, si applica l'aliquota del 30%.

Per quanto riguarda l'estratto catastale, in carta semplice, degli immobili censiti, ai quali si riferisce la dichiarazione, è sufficiente allegare alla dichiarazione

stessa quello rilasciato dall'ufficio tecnico erariale con l'indicazione delle «vecchie» rendite definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39; in caso di omessa allegazione dell'estratto o di sua insufficienza od irregolarità, l'ufficio del registro invita, mediante notifica di apposito avviso, il dichiarante alla produzione o regolarizzazione nel termine di sessanta giorni.

L'imposta dovuta, risultante dal detto prospetto di calcolo, deve essere versata dal contribuente, in unica soluzione e quindi senza possibilità di dilazione, nell'indicato periodo dal 1° novembre al 20 dicembre 1991, al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune in cui ha sede l'ufficio del registro competente a ricevere la dichiarazione (ovverosia l'ufficio del registro nell'ambito della cui circoscrizione è ubicato l'immobile soggetto alla tassazione).

Il versamento può riferirsi ad una sola dichiarazione ovvero a tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto passivo presentate, ai sensi dell'art. 1 in commento, allo stesso ufficio del registro.

Per effettuare il versamento deve essere compilata un'apposita distinta conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro, del 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del successivo 16 novembre.

Per ogni versamento il concessionario rilascia un attestato e una quietanza di pagamento; il primo deve essere allegato alla dichiarazione, la seconda va conservata dal contribuente. Se il versamento si riferisce a più dichiarazioni presentate allo stesso ufficio del registro, l'attestato va allegato ad una di esse.

Gli estremi del versamento (codice concessione; data versamento; numero quietanza; importo versato) vanno riportati sulla dichiarazione ovvero, nel menzionato caso di versamento per più dichiarazioni, su quella alla quale è allegato il detto attestato.

Se il versamento si riferisce ad una sola dichiarazione non è necessario ripetere i dati del versamento sul prospetto di calcolo di cui si è trattato in precedenza. Se invece il versamento si riferisce a più dichiarazioni, nei sensi sovradetti, i cennati estremi del versamento, con l'ulteriore indicazione del numero delle dichiarazioni interessate, vanno ripetuti su ogni prospetto di calcolo.

Si puntualizza che la competenza del concessionario a ricevere i versamenti in discorso è limitata all'imposta determinata dal contribuente, sulla base della sua dichiarazione, ai sensi e nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 1 in commento.

Pertanto vanno effettuati al competente ufficio del registro: i versamenti tardivi di imposta; i versamenti di imposta dovuta a seguito dell'attività di liquidazione ed accertamento posta in essere dall'ufficio del registro; i versamenti di sanzioni ed interessi.

Rimane ferma, ovviamente, la competenza del concessionario alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988.

Va, infine, richiamata l'attenzione sul settimo comma dell'art. 1 in commento in forza del quale, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui trattasi, non operano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente al 20 ottobre 1991, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale (non operano quindi, fra l'altro, le sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27 giugno 1991 relativa al sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale).

*
* *

Fermo restando il potere di accertamento da esercitare nei termini stabiliti in materia di ordinaria INVIM per decorso del decennio, il competente ufficio del registro verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni e relativi prospetti, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio stesso emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

È opportuno precisare che l'avviso di liquidazione di cui si è sopra detto, con i termini ad esso relativi, riguarda il recupero dell'imposta o della maggiore imposta, con le connesse sanzioni ed interessi, che, sulla base della dichiarazione, risulta non versata. Restano, pertanto, fermi i diversi termini previsti in materia di INVIM decennale per l'irrogazione di sanzioni non correlate al detto recupero di imposta.

Per quanto concerne la soprattassa per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di cui trattasi, pari al trenta per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata (ridotta al dieci per cento se il versamento è eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza) essa sostituisce, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui trattasi, l'ordinaria soprattassa del dieci per cento prevista nel secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972.

Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 1 in commento è di esclusiva spettanza dello Stato. Pertanto le somme ovunque riscosse (ivi comprese, quindi, quelle riscosse nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano) sia a titolo di imposta dovuta ai sensi del più volte ripetuto art. 1 che di relative sanzioni ed interessi, sia in sede di autotassazione effettuata a norma del terzo comma dell'art. 1 medesimo che a seguito dell'attività di liquidazione ed accertamento posta in essere dall'ufficio del registro, sia dal concessionario che dall'ufficio del registro, debbono essere fatte affluire, a cura del soggetto riscuotitore (concessionario od ufficio del registro), nelle casse dello Stato.

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e II.AA. viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare, corredata dei due allegati, per il successivo, tempestivo inoltro agli uffici del registro compresi nella propria circoscrizione.

Il Ministro: FORMICA

ESEMPIO n. 1

PROSPETTO DI CALCOLO DI DETERMINAZIONE DELL'INVIM (Art. 1 decreto legge n. 299/1991)

Società o ente .. .. codice fiscale ... .

Descrizione immobile abitazione sita nel Comune di . , via o piazza... . . . . , n. civico . . . . ., scala . ...., interno . .. . .

VALORE INIZIALE		SPESE INCREMENTATIVE nel periodo di calcolo dell'incremento		VALORE FINALE al 31 ottobre 1991	INCREMENTO IMPONIBILE c - (a + b)
ammontare (in lire)	data di riferimento	ammontare (in lire)	data di riferimento	ammontare(in lire)	ammontare (in lire)
100.000.000 (a)	1° gennaio 1983	1.000.000 (b/1) 5.000.000 (b/2)	30 ottobre 1984 2 luglio 1986	600.000.000 (c)	494.000.000
TOTALE		6.000.000 (b)			

PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER FORMAZIONE SCAGLIONI
100.000.000 (a) x 9 anni = 900.000.000
1.000.000 (b/1) x 7 anni = 7.000.000
5.000.000 (b/2) x 5 anni = 25.000.000
TOTALE 932.000.000(d)

COLLOCAZIONE DELL'INCREMENTO NEGLI SCAGLIONI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA :			
- fino al 20% di (d) e, cioè, fino a	186.400.000	x aliquota 5% = imposta	9.320.000
- oltre il 20% e fino al 50% di (d) e, cioè, sugli ulteriori	279.600.000	x aliquota 10% = imposta	27.960.000
- oltre il 50% e fino al 100% di (d) e, cioè, sui restanti	28.000.000	x aliquota 15% = imposta	4.200.000
Totale incremento	494.000.000	Totale imposta	41.480.000

IMPOSTA DOVUTA

nella misura intera

lire | 41.480.000 |

ovvero

nella misura ridotta al.......

lire | |

estremi norma riduzione

Art........ comma .... Legge..............

Dati versamento al concessionario

codice concessione	data versamento	n. quietanza	importo versato	numero dichiarazioni

DATA.........................

FIRMA ....

ESEMPIO N 2

PROSPETTO: DI CALCOLO DI DETERMINAZIONE DELL'INVIM (Art. 1 decreto legge n. 299/1991)

Società o ente . . . codice fiscale. . .. .

Descrizione immobile fabbricato sito nel comune di . . . . :, via o piazza . . .. n civico

	VALORI INIZIALI		SPESE INCREMENTATIVE nel periodo di calcolo dell'incremento		VALORI FINALI		INCREMENTI IMPONIBILI c - (a + b)	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER FORMAZIONE SCAGLIONI	
	ammontare(in lire)	data di riferimento	ammontare(in lire)	data di riferimento	ammontare(in lire)	data di riferimento	ammontare(in lire)	A R E A	FABBRICATO
A R E A	800.000.000 (a)	2 luglio 1984	100.000.000 (b) (spese acquisto)	2 luglio 1984	1.200.000.000 (c)	10 settembre 1986 (inizio costruzione)	300.000.000	900.000.000(a e b) x anni 2=	6.000.000.000 (a) x anni 1=
FABBRICATO	6.000.000.000 (a)	10 settembre 1990 (fine costruzione)	——	——	6.800.000.000 (c)	31 ottobre 1991	800.000.000	1.800.000.000(d)	6.000.000.000(d/1)

COLLOCAZIONE DEGLI INCREMENTI NEGLI SCAGLIONI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA	
A R E A	FABBRICATO
fino al 20% di (d) e, cioè, fino a 300.000.000 x aliquota 5% =imposta 15.000.000	fino al 20% di (d/1) e, cioè, fino a 800.000.000 x aliquota 5% = imposta 40.000.000

Dati versamento al concessionario

codice concessione	data versamento	n.quietanza	importo versato	n.dichiarazioni

IMPOSTA DOVUTA	
A R E A	FABBRICATO
nella misura intera lire 15.000.000 (e) ovvero nella misura ridotta al........ lire [ ] (e) estremi norma riduzione Art......comma...... legge.........	nella misura intera lire 40.000.000 (f) ovvero nella misura ridotta al...... lire [ ] (f) estremi norma riduzione Art........ comma...... legge..........
IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA (e + f) = 55.000.000	

Data...........................

Firma...

91A5304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Puerto Montt (Cile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pietro Cherubini, vice console onorario in Puerto Montt (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Palena, Llanquihue e Chiloè della X Regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) autenticazione di firme, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A5308

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Watford (Gran Bretagna) e contemporanea soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Hitchin (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Hitchin (Gran Bretagna) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Watford (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Londra, con la seguente circoscrizione territoriale: la parte occidentale della contea del Hertfordshire, la parte meridionale della contea del Buckinghamshire e le contee di Oxfordshire e Berkshire.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1991
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 39

91A5307

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. *Diaz*, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII *Giugno*, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del *Consorzio*, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via *Aureliana*, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via *Roma*, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. *Emanuele*, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 315.000
- semestrale ... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 600.000
- semestrale ... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189